

Comune di Montello – Provincia di Bergamo

Piano di Governo del Territorio - 2008

Piano dei Servizi: Normativa di disciplina attuativa

1 – PREMESSE – contenuti - documenti

Come definito all'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 12/2005, il Piano di Governo del territorio (P.G.T.) è articolato nei seguenti atti:

- a) Documento di Piano
- b) Piano dei Servizi
- c) Piano delle Regole

Come indicato dalla delibera della Giunta Regionale 29-12-2005 n. 8/1681 – “Modalità per la pianificazione comunale” capitolo 3 – Il Piano dei Servizi è stato articolato nei seguenti documenti:

- Relazione
- Inventario dei servizi (e funzioni) presenti sul territorio
- Planimetrie di riferimento e localizzazione
- Normativa di disciplina attuativa

Il presente documento è la Normativa di disciplina Attuativa del Piano dei Servizi.

Art. PS 01 - Definizioni - Generalità - Finalità

Le presenti norme, unitamente alle planimetrie di localizzazione, disciplinano gli interventi e le modalità operative specifiche nell'ambito del Piano dei Servizi, dettano inoltre anche norme da rispettare nella Pianificazione Attuativa e nella localizzazione delle strutture commerciali di vendita, cui fanno specifico riferimento sia la disciplina attuativa specifica del Piano delle Regole e del Documento di Piano per gli interventi previsti nei rispettivi ambiti del tessuto urbano consolidato e delle aree di trasformazione.

Il Piano dei servizi ha lo scopo di assicurare alla popolazione stabilmente residente nel Comune, alla popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di Piano nonché in generale alla popolazione gravitante sul territorio:

- una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche di interesse pubblico e generale;
- aree per l'edilizia residenziale pubblica;

- dotazione di verde;
- corridoio ecologici e sistema del verde di connessione con l'edificato e la viabilità ed a supporto delle funzioni insediate.

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale – attuate e/o da attuare - hanno carattere prescrittivo e vincolante.

La quantità ed ogni altra specifica attuativa delle aree di cui al paragrafo precedente sono definite oltre che direttamente dalle presenti norme, anche dagli elaborati grafici o possono comunque risultare contemplate da specifica normativa del Piano delle Regole o dal Documento di Piano.

Art. PS 02 - Vincoli espropriativi – validità dei vincoli – modalità di acquisizione

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di **cinque anni**, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

Pertanto, non configurano vincolo espropriativo le localizzazioni di aree per standard per la viabilità ed in generale per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale localizzati all'interno di Piani Attuativi comunque denominati oppure oggetto di pianificazione negoziata,

per i quali, nell'ambito del convenzionamento e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica è sempre consentita la possibilità di realizzazione diretta.

Non configurano vincolo espropriativo le aree e gli edifici esistenti già destinati ad attrezzatura pubblica e di proprietà privata e le aree gli edifici e le attrezzature destinate a servizi religiosi (art. 71 comma 1 L.R. 12/2005).

Le aree preordinate a vincolo espropriativo possono essere acquisite direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo proprio programma tramite procedura espropriativa o con bonario accordo ovvero tramite cessione compensativa (perequazione) così come regolata in apposito articolo.

In tale contesto, la progettazione e la realizzazione delle opere è di competenza della pubblica Amministrazione.

Art. PS 03 - Durata del Piano dei Servizi - varianti

Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

Per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo e l'integrazione col Piano Urbano Generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 38 della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) , così come prevista dal comma 8 dell'art. 9 della L.R. n. 12/2005, avverrà con separata autonoma deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. PS 04 - Autorizzazione agli interventi (titoli abilitativi)

Gli interventi per i quali sia previsto a carico del proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione, sono subordinati a Permesso di Costruire.

Per gli interventi di competenza della pubblica Amministrazione la procedura autorizzativa è quella prevista per le opere pubbliche (programmazione, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva).

La delibera di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'art. 47 de D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni) ai sensi del comma 3 art. 33 della L.R. n. 12/2005, ha i medesimi effetti del Permesso di costruire.

Art. PS 05 - Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale

Le aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale sono localizzate su apposita tavola parte integrante del Piano dei Servizi e sono destinate secondo la specificità di attrezzatura indicata sulla tavola stessa.

Tali aree, anche per quanto riguarda la specifica normativa attuativa si distinguono in:

- 1) Aree pubbliche
- 2) Aree private per attrezzature pubbliche
- 3) Aree per servizi religiosi

1 – AREE PUBBLICHE

Gli interventi in tali ambiti sono promossi ed attuati direttamente alla pubblica Amministrazione. I limiti di edificazione saranno definiti, in funzione delle varie attrezzature da insediare, dal progetto delle opere. In base alla tipologia di attrezzatura e della sua funzione specifica, dovrà sempre essere valutata la necessità di sviluppare preliminarmente una progettazione planivolumetrica da estendere all'intero contesto o comparto interessato.

Gli edifici e le attrezzature da realizzare dovranno sempre rispettare le specifiche di Legge previste per ogni specifica attrezzatura.

Specificatamente per le tipologie di attrezzature indicate andranno rispettate le seguenti norme:

A – AREE A VERDE VARIAMENTE ATTREZZATO

In generale gli spazi a verde saranno opportunamente sistemati ed attrezzati favorendo quando possibile il concetto della biodiversità.

Il progetto dovrà prevedere adeguati sistemi di connessione con la viabilità soprattutto di carattere pedonale e ciclabile, sono sempre consentiti parcheggi per l'utenza.

Possono sempre essere previste anche strutture coperte purché funzionali e qualificanti, anche di carattere estetico e decorativo.

Sono ammessi chioschi per il ristoro, in tal caso l'edificazione dovrà essere contenuta in mq 25 di superficie lorda di pavimento per ogni mq 4.000,00 di area libera o frazione.

Tali chioschi, su progetto dell'Amministrazione Comunale, potranno essere realizzati anche da privati in ambito di convenzionamento.

B – AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE

Nelle aree per attrezzature sportive è sempre ammessa la realizzazione di costruzioni ed attrezzature di vario tipo direttamente connesse con l'attività sportiva, ivi comprese sedi per associazioni sportive e locali di ristoro.

Gli indici volumetrici saranno definiti dal progetto in funzione delle effettive necessità.

Dovrà sempre essere verificata la rispondenza alle specifiche normative tecniche di settore e caratteristiche geometriche e funzionali dettate dalle federazioni competenti.

c – aree per impianti tecnologici pubblici

L'edificazione degli impianti tecnologici è regolata da normativa tecnica specifica prevista dalla legislazione vigente in materia.

2 – AREE PRIVATE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

Gli edifici, le aree attrezzate ed in generale le attrezzature esistenti di proprietà privata con destinazione di interesse pubblico (secondo la specifica tipologia di attrezzatura) sono consolidati alla loro destinazione d'uso.

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi previsti dall'art. 27 della legge Regionale 12/2005 lettere a, b, c, d (esclusa la ricostruzione).

Sono altresì ammessi interventi di ampliamento funzionale contenuti nel limite del 10% dell'attuale superficie lorda di pavimento.

Gli interventi di cui alla lettera e) nuova costruzione (anche per ricostruzione) o di riconversione funzionale della struttura, saranno ammessi solo col Permesso di Costruire.

Il Permesso di costruire dovrà contenere dettagliata relazione sulle specifiche esigenze planivolumetriche, contenere lo studio di assetto dell'intero contesto e l'articolazione con il resto delle attrezzature pubbliche presenti con particolare riferimento alla viabilità pedonale e dotazione di parcheggi.

L'eventuale riconversione, è subordinata al parere favorevole della Giunta Comunale che, si esprime sia sul progetto che sulle modalità di convenzionamento per l'uso pubblico, nel rispetto

di eventuali patti convenzionali già in essere, il Permesso di costruire sarà convenzionato.

Nel caso di ampliamenti eccedenti il 10% dell'attuale superficie lorda di pavimento ovvero se la costruzione o la ricostruzione prevede incremento degli indici edificatori attuali, l'intervento sarà soggetto a Piano Attuativo il quale prevederà in funzione delle effettive esigenze, i nuovi indici.

La convenzione attuativa dovrà sempre prevedere i criteri di gestione.

Gli edifici e le attrezzature da realizzare dovranno sempre rispettare le specifiche di Legge previste per ogni specifica attrezzatura.

3 – AREE PER SERVIZI RELIGIOSI

Il Piano dei Servizi individua con apposita simbologia le aree destinate agli edifici di culto e per attrezzature destinate a servizi religiosi.

All'interno di tali aree potranno intervenire i soggetti aventi i requisiti individuati dall'Art. 70 della Legge Regionale n. 12/2005 con le modalità previste dai successivi articoli 71, 72, 73.

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi previsti dall'art. 27 della legge Regionale 12/2005 lettere a, b, c, d (esclusa la ricostruzione).

Gli interventi di cui alla lettera e) nuova costruzione (anche per ricostruzione) o di riconversione funzionale della struttura, saranno ammessi solo col Permesso di Costruire.

Il Permesso di costruire dovrà contenere dettagliata relazione sulle specifiche esigenze planivolumetriche, contenere lo studio di assetto dell'intero contesto e l'articolazione con il resto delle attrezzature pubbliche presenti con particolare riferimento alla viabilità pedonale e dotazione di parcheggi.

L'eventuale riconversione, è subordinata al parere favorevole della Giunta Comunale che, si esprime sia sul progetto che sulle modalità di convenzionamento per l'uso pubblico, nel rispetto di eventuali patti convenzionali già in essere, il Permesso di costruire sarà convenzionato.

Nel caso di ampliamenti ovvero se la costruzione o la ricostruzione prevede incremento degli indici edificatori attuali, l'intervento sarà soggetto a Piano Attuativo il quale prevederà in funzione delle effettive esigenze, i nuovi indici.

Art. PS 06 - Compensazione

Le aree oggetto di vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei Servizi

potranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale previa attribuzione di diritti edificatori da collocare su altri terreni edificabili di proprietà del soggetto interessato alla cessione.

Tali diritti edificatori saranno pertanto localizzati all'interno degli ambiti di trasformazione o delle aree edificabili previste dal Piano delle Regole, in aggiunta alla capacità edificatoria prevista.

Parimenti, tali diritti edificatori potranno essere anche collocati su aree di proprietà pubblica ed essere oggetto di opportune permuta.

Ai fini della quantificazione delle volumetrie da attribuire a titolo di compensazione, dovrà essere rispettato il criterio del pari valore commerciale intendendo che la volumetria assegnata valutata a prezzo di mercato, dovrà essere di valore pari all'area ceduta gratuitamente valutata a prezzo di esproprio.

I valori dovranno risultare da apposita Perizia redatta su incarico dell'Amministrazione Comunale.

I diritti edificatori di cui al paragrafo precedente sono anche liberamente commerciabili.

Pertanto ove sia proposto dall'Amministrazione Comunale o richiesto dal proprietario delle aree da cedere, l'attribuzione dei diritti edificatori in conseguenza dell'applicazione di quanto sopra specificato, viene determinata dal Consiglio Comunale, su motivata proposta e perizia del Responsabile del Procedimento.

La proposta dovrà contenere la chiara indicazione planivolumetrica di come avverrà lo sfruttamento del volume (o maggior volume) attribuito.

Il Consiglio Comunale potrà consentire l'utilizzazione dei diritti edificatori anche su parte dell'area interessata (all'esproprio) la cui dimensione non potrà essere superiore a 1/4 dell'area oggetto di vincolo.

Art. PS 07 - Infrastrutture per la mobilità – fasce di rispetto

1 - Classificazione, definizione e norme di riferimento

Le geometrie stradali, le correlative fasce di rispetto ed in generale le norme da rispettare in ambito sede stradale e fasce di rispetto sono quelle dettate dal "Nuovo codice della strada" D. L.vo 30-04-1992 n. 285 e del "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della strada" D.P.R. 16-12-1992 n. 495, D.P.R. 26/04/1993 n. 147 e loro successive modifiche ed

integrazioni.

All'interno del perimetro del centro abitato le fasce di rispetto riportate dalla tavola grafica del Piano dei Servizi in funzione delle zone edificabili ex art. 9 comma 2 DM 1444/68 e sue modifiche ed integrazioni

La classificazione delle strade e la definizione degli elementi costitutivi dello spazio stradale funzionali alla progettazione sono definite dal D.M. 3500 del 05-11-2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Le caratteristiche tecniche delle Piste Ciclabili nonché le linee guida per la progettazione sono definite dal D.M. 30-11-1999 n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".

In ogni caso, dato il complesso e mutevole quadro normativo di riferimento per la progettazione delle varie infrastrutture stradali ivi comprese le intersezioni, oltre quanto sopra indicato dovrà sempre essere fatto debito riferimento ad aggiornamenti normativi e direttive emanate dagli enti competenti.

2 - Rete infrastrutturale del Piano

Nella tavola di localizzazione delle attrezzature delle Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, sono localizzate anche le aree destinate alla mobilità.

Le arterie principali e le intersezioni, sono definite sia in termini di tracciati che di sezione. I tracciati e le intersezioni hanno valore indicativo e, in sede esecutiva potranno subire aggiustamenti tecnici anche di adeguamento a specifiche esigenze e/o norme in materia di definizione e progettazione delle infrastrutture.

La definizione dei tracciati effettivi del progetto esecutivo, non comporta variante al Piano dei Servizi purché il nuovo tracciato sia contenuto all'interno delle fasce di rispetto e non pregiudichi eventuali possibilità edificatorie.

Parimenti la definizione in sede di progettazione esecutiva di un percorso ciclopedonale il cui tracciato sia individuato dal Piano dei Servizi potrà subire adattamenti senza che questo comporti variante al Piano dei Servizi purché il nuovo tracciato non pregiudichi eventuali possibilità edificatorie.

3 - Ambito del vincolo espropriativo – vincolo di non indennizzo

Ricadono in ambito di vincolo espropriativo (con le esclusioni specificate all'art. PS 02 delle

presenti Norme) le sole sedi stradali proprie così come indicate dagli elaborati grafici e le piste ciclabili individuate dal Piano dei Servizi che riferimento ad una larghezza di m 3,00.

Tutte le opere autorizzabili (come specificato ai punti seguenti) e richieste dai privati in tali ambiti potranno essere assentite solo previa sottoscrizione di vincolo di non indennizzo in caso di esproprio.

Tale vincolo da registrare e trascrivere nelle forme di Legge, dovrà prevedere esattamente le opere esistenti da indennizzare e quelle da non indennizzare in caso di esproprio o cessione bonaria.

4 – Infrastrutture della mobilità urbana nella Pianificazione Attuativa

I Piani attuativi definiscono oltre alla viabilità interna al servizio del nuovo insediamento anche il sistema di connessione con la viabilità principale. Nei Piani Attuativi lo studio della viabilità e del sistema di connessione dovrà comprendere sia la mobilità veicolare sia quella ciclabile che pedonale.

Nei Piani Attuativi le nuove strade dovranno rispettare le normative vigenti in materia di progettazione di infrastrutture (come meglio precisato al paragrafo “Classificazione, definizione e norme di riferimento” e comunque dovranno avere carreggiata non inferiore a m 6,00 e con marciapiede (ove previsto) di larghezza raccomandata pari a m 2,50 e comunque non inferiore a m 1,50.

I Piani attuativi dovranno sempre curare la continuità della rete dei percorsi ciclabili e pedonali indicati dal Piano dei Servizi.

5 – Parcheggi

La disciplina degli interventi inerente la dotazione e realizzazione dei parcheggi è quella dettata dalla L.R. 12/2005 capo II “Norme inerenti la realizzazione dei parcheggi”.

Tutti gli interventi edilizi dovranno prevedere la verifica di dotazione pertinenziale prevista dalla Legge 122/89; la verifica non è dovuta per i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - lett. a) e b) art. 27 L.R. 12/2005 - purchè non comportanti la trasformazione di singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari.

La norma potrà essere derogata con deliberazione dalla Giunta Comunale, su motivato parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico, in ambito di recupero edilizio del Centro Storico o in caso di comprovata impossibilità tecnico-funzionale. In tali casi dovranno essere previste adeguate

misure compensative avendo come riferimento il valore di monetizzazione delle aree.

Ai fini del calcolo della dotazione minima di parcheggi pertinenziali di cui alla Legge 122/89, per il calcolo dei volumi si assume l'altezza virtuale di metri 3,00.

I Piani attuativi, nel rispetto dei criteri dell'art. PS 09 "Definizione utenti e fabbisogni di aree per standard funzionali - standards minimi – standards qualitativi" delle presenti norme, dovranno prevedere, oltre al rispetto della dotazione minima pertinenziale di cui ai punti precedenti del presente articolo, anche una adeguata dotazione di parcheggi pubblici (standard), secondo criteri funzionali al carico insediativo stimato garantendo sempre in ogni caso la dotazione minima di parcheggi pubblici specificata al successivo articolo PS 09.

6 - Pertinenze di Servizio alle strade

Le pertinenze di servizio alle strade (quali Stazioni di rifornimento, servizi igienici, bar, officine, autolavaggi e similari corredate dai correlativi spazi di manovra e sosta, nel rispetto delle caratteristiche funzionali e geometriche dettate dalle normative vigenti, potranno essere localizzate solo nelle zone appositamente individuate dal Piano delle Regole.

Per le pertinenze esistenti e non riconfermate sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 27 comma 1 lettere a) e b).

7 - Fasce di rispetto stradale ed edifici in esse ricadenti

L'ampiezza delle fasce di rispetto stradali è quella definita dalle vigenti disposizioni e meglio precisata al primo paragrafo del presente articolo_“Classificazione, definizione e norme di riferimento”.

Nelle fasce è consentita la realizzazione di strade, ampliamenti stradali, marciapiedi, piste ciclabili, sistemazioni a verde anche finalizzate alla valorizzazione ambientale, parcheggi soprassuolo e barriere antirumore.

Nella fasce di rispetto, in ambito di strada locale, è consentita anche la realizzazione di parcheggi o posti auto (anche box) nel sottosuolo di proprietà privata purché sia garantita la sicurezza della circolazione in fase esecutiva ed a opera completata, l'intervento dovrà essere valutato caso per caso previa acquisizione del parere del comando di polizia municipale.

Le recinzioni e gli accessi sono ammessi nel rispetto delle distanze e dei criteri dettati dal Nuovo Codice della Strada e suo regolamento attuativo, viene demandato al Regolamento edilizio ogni ulteriore aspetto di dettaglio anche funzione alla messa in opera di vari dispositivi di

automazione.

Per gli edifici ricadenti all'interno di infrastrutture ed anche delle fasce di rispetto stradale sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 27 comma 1 lettere a) e b) in tale caso anche le opere ricadenti in fascia di rispetto saranno oggetto di presentazione di vincolo di non indennizzo di cui al precedente punto 3.

Art. PS 08 - Edilizia residenziale pubblica

Il Comune è già dotato di area destinata all'edilizia residenziale pubblica – Piano di Zona di Via Montale:

Tale area è già stata oggetto di pianificazione attuativa, ed effettivamente attuato per un primo stralcio funzionale, per la restante parte ancora da attuare il Piano dei Servizi riconferma la globalità previsionale nel rispetto degli atti approvati.

Per il patrimonio residenziale pubblico esistente valgono le norme del Piano delle Regole.

La localizzazione di nuove aree da destinare a nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica sarà oggetto di variante al Piano dei Servizi.

Nelle zone di espansione (ambito del Documento di piano), l'amministrazione Comunale potrà sempre richiedere, in sede di convenzionamento del Piano Attuativo, a titolo di Standard Qualitativo, di localizzare alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica fino al 10% della consistenza edificatoria globalmente prevista dal Piano. In caso di cessione il valore immobiliare sarà considerato a tutti gli effetti ai fini del soddisfacimento della perequazione urbanistica prevista dal documento di Piano, ovvero potrà essere opportunamente compensato con incentivazione urbanistica. Valore immobiliare e compensazione con incentivazione urbanistica saranno stabiliti da Perizia redatta su incarico dell'Amministrazione Comunale.

Nuove aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica potranno essere localizzate con apposita variante al Piano dei Servizi.

Art. PS 09 - Pianificazione Attuativa - Definizione utenti e fabbisogni di aree per standards funzionali - standards quantitativi minimi – standards qualitativi

1 – Criteri generali

Nell'ambito del territorio urbanizzato il Piano dei Servizi assicura la dotazione degli standard e di servizi per il numero di utenti previsti per i servizi medesimi. Tali dotazioni sono riportate dalla tavola di localizzazione e ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 12/2005 hanno carattere prescrittivo e vincolante con la specifica che in ogni caso la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale anche diverse da quelle specificatamente previste dal Piano dei Servizi, come previsto dal 15° comma dell'art. 9 L.R. 12/2005, così come modificato dalla L.R. 4/2008, non comporta l'applicazione della procedura di variante al Piano Stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale.

2 – Pianificazione Attuativa standards quantitativi – standards minimi

Le norme del presente comma si applicano a tutti i Piani Attuativi, comunque denominati, sia in ambito delle aree di trasformazione (previste dal Documento di Piano) sia in ambito del tessuto urbanizzato soggetto al Piano delle Regole.

- a) E' demandato allo studio del Piano Attuativo ogni valutazione avente influenza sulla determinazione del carico insediativo che dovrà risultare da apposito studio effettuato sulla base di modelli insediativi propri della specificità dell'ambito locale da calare nell'effettivo contesto oggetto di Pianificazione Attuativa. Andranno pertanto effettuate le necessarie analisi atte a determinare l'effettivo peso insediativo, dipendente o indotto dall'insediamento previsto nella sua specificità funzionale e tipologica. Lo studio dovrà evidenziare i propri criteri di calcolo dell'utenza stimata valutata in termini di "utenti teorici dei servizi" per la residenza e mq di "superficie lorda di pavimento" per le attività economiche (produttivo artigianale ed industriale, commerciale, terziario alberghiero ecc.. Quanto detto al fine di poter correttamente dimensionare e prevedere la dotazione di standards in termini quantitativi e qualitativi.

Pertanto oltre ai tradizionali parametri insediativi basati sulla consistenza delle previsioni edificatorie andranno effettuate le necessarie valutazioni derivanti da

scelte tipologiche (es. taglio degli alloggi per la residenza o funzioni effettive insediate, numero degli addetti previsti e specifiche norme di settore per il produttivo ivi compreso il commerciale).

- b) Lo studio del Piano Attuativo, in base ai criteri localizzativi individuati dal documento di Piano, oltre che prevedere il proprio sistema infrastrutturale viabilistico e le modalità di connessione con l'esistente e/o programmato con le specifiche di cui all'Art. PS 07 delle presenti Norme, dovrà determinare e prevedere la soddisfacente dotazione di aree per attrezzature pubbliche sia in termini quantitativi che qualitativi verificando il soddisfacimento in funzione dell'utenza effettiva stimata e/o delle funzioni insediate.
- c) L'articolazione del sistema infrastrutturale e degli spazi destinati alle attrezzature pubbliche dovrà essere articolato in modo funzionale e correlato agli analoghi spazi per attrezzature di carattere privato quali ad esempio gli spazi per parcheggio privato o zone a verde ed attrezzature specifiche del comparto di carattere privato. Tali spazi privati dovranno pertanto essere già individuati in sede di Piano Attuativo.
- d) In sede di Pianificazione attuativa è fatto obbligo di provvedere, di concerto con l'Amministrazione Comunale e gli enti gestori dei vari servizi, alla corretta verifica di disponibilità delle risorse e programmazione dei necessari sviluppi.

In particolare la pianificazione attuativa dovrà rispettare e prevedere:

- il contenimento delle risorse idriche prevedendo sistemi di raccolta ed accumulo delle acque per usi non potabili;
 - la separazione delle acque bianche con smaltimento di queste ultime in diversa destinazione della fognatura;
 - studio di fattibilità relativo all'installazione di mini centrale di trigenerazione che soddisfi i fabbisogni di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli edifici in progetto.
- e) In sede di Piano Attuativo, in ogni caso la stima del carico insediativo previsto e la correlativa dotazione di aree pubbliche per standard quantitativi dovrà soddisfare sempre i seguenti requisiti minimi:

UTENTI TEORICI DEI SERVIZI

Gli “utenti teorici dei servizi” assunti quale unità di riferimento per il calcolo delle dotazioni, comunque determinati, non potranno essere inferiori a n. 1 per ogni 100 mc di volume a destinazione residenziale con l’avvertenza che nel caso di alloggi con volume lordo inferiore a mc 250,00 dovrà essere tenuto conto di un numero minimo di utenti teorici dei servizi pari a n. 3 unità.

AREE PER VERDE VARIAMENTE ATTREZZATO

La dotazione minima di verde pubblico variamente attrezzato è quella individuata dalle tavole di localizzazione del Piano dei Servizi.

PARCHEGGI

La dotazione minima di parcheggi pubblici non potrà essere inferiore a n. 1 posto auto (2,50 x 5.00) per ogni alloggio nel caso di destinazione residenziale. Per la destinazione produttiva artigianale ed industriale i parcheggi dovranno essere sufficienti a garantire la sosta degli addetti stimati (anche ad integrazione dei parcheggi privati), dei visitatori e del carico sosta automezzi pesanti indotto dalla specifica attività, con stalli di dimensioni adeguate. Per le attività commerciali, i parcheggi andranno dimensionati con i criteri della specifica normativa di settore garantendo una dotazione pari al 100 % della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale.

DOTAZIONE COMPLESSIVA

La dotazione complessiva minima di aree per attrezzature pubbliche, comunque determinata, non potrà essere inferiore a:

- Per la residenza 18 mq per ogni utente teorico dei servizi;
- Per il produttivo artigianale ed industriale 10 % della s.l.p. (superficie lorda di pavimento) complessiva
- Per le attività commerciali nel rispetto della specifica normativa di settore, differenziata secondo la tipologia di struttura, col minimo del 100% della s.l.p. destinata a parcheggi.

VERIFICA RISPONDENZA

La verifica della rispondenza al numero degli utenti teorici dei servizi prevista dal Piano Attuativo, unitamente al rispetto dei requisiti minimi, in sede di titolo abilitativo alla realizzazione (D.I.A. o Permesso di Costruire) sarà sempre oggetto di verifica in base alle effettive progettazioni edilizie (consistenze, tipologie, funzioni). In caso di necessità di incremento della dotazione di aree pubbliche per servizi ed attrezzature le stesse andranno reperite ed integrate ad ogni effetto contestualmente all'efficacia della D.I.A. o Permesso di costruire che le dovrà pertanto prevedere e reperire. La convenzione del Piano Attuativo dovrà prevedere in apposito articolo l'obbligo di tale verifica e le modalità del soddisfacimento integrativo.

3 – Pianificazione Attuativa standards qualitativi

Nelle zone di espansione del Documento di Piano ed anche nella Pianificazione attuativa prevista negli ambiti del Piano delle Regole, il Piano Attuativo dovrà sempre farsi carico oltre che del soddisfacimento degli standard quantitativi, nel rispetto della dotazione minima prescritta, anche di ottemperare alle previsioni di standard qualitativi qualora indicati dal documento di Piano o previsti dalla specifica norma di zona.

Nel caso non siano specificati saranno oggetto di definizione in sede di formazione del Piano Attuativo stesso.

4 – Monetizzazione

Come previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. n. 12/2005 è fatta salva la possibilità di monetizzazione della dotazione minima, così come regolata dall'art. 46 comma 1, lettera a) della citata Legge Regionale.

Art. PS 10 - Localizzazione e caratteristiche degli interventi commerciali

1 - Generalità

Facendo riferimento alle specifiche indicazioni dell'apposito studio denominato "Componente Commerciale", allegato e parte integrante del P.G.T., vengono localizzate le aree dove sarà possibile allocare, nei limiti della s.l.p. disponibile, nuove medie strutture di vendita, la planimetria di localizzazione le riporta con specifico contrassegno.

Le previsioni localizzative e le specifiche norme interessano sia gli ambiti di trasformazione che del tessuto urbano consolidato e pertanto sono il riferimento attuativo sia per il Documento di Piano che per il Piano delle Regole.

La Normativa attuativa degli stessi prevede pertanto uno specifico rimando in tal senso alla disciplina del Piano dei Servizi.

La localizzazione delle superfici di vendita deve sempre essere compatibile con l'effettiva situazione urbanistica e quindi con la disponibilità di s.l.p. a destinazione commerciale.

2 – Riferimento alle norme Statali e Regionali

Per la classificazione della tipologia di attività e, conseguentemente i parametri e le procedure da rispettare, si fa rimando alla specifica normativa nazionale e regionale di settore ed in particolare al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alla Legge Regionale N. 14 del 23-07-1999 e loro modifiche ed integrazioni.

Specifiche procedure di livello comunale vengono definite dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

3 – Localizzazione di nuove medie superfici “miste” (alimentari e non alimentari)

Nel territorio Comunale di Montello, viene previsto l'insediamento di n. 3 (tre) nuove medie superfici fino a 1.500 mq di vendita localizzate negli ambiti individuati dalla cartografia localizzativa del Piano dei Servizi.

La localizzazione della media struttura di vendita, negli ambiti individuati, è soggetta a Piano Attuativo esteso all'intero ambito interessato (studio della viabilità e verifica della dotazione di aree per standards urbanistici).

4 – Localizzazione di nuove medie superfici non alimentari

Nel territorio Comunale di Montello, oltre alla localizzazione delle medie superfici con possibilità di alimentare di cui al punto precedente, vengono previsti ulteriori n. 2 (due) ambiti di localizzazione per medie superfici fino a mq 1.500 di vendita occupabili solo da non alimentari.

La localizzazione della media struttura di vendita, negli ambiti individuati, è soggetta a Piano Attuativo esteso all'intero ambito interessato (studio della viabilità e verifica della dotazione di aree per standards urbanistici).

5 - Tetto massimo delle nuove medie superfici

Le nuove medie superfici, di cui ai precedenti punti 3 e 4 (alimentari e non), non dovranno superare singolarmente i mq 1.500 e complessivamente mq 4.000 di vendita da intendersi esauriti una volta raggiunti.

6 – Ampliamento delle strutture esistenti

Le medie strutture di vendita esistenti, nei limiti della s.l.p. disponibile, potranno sempre ampliarsi fino a mq 300, le medie superfici già superiori a mq 300, potranno avere un incremento della loro attuale superficie di vendita “una tantum” pari al 10% senza superamento dei limiti massimi ammessi per le medie superfici di mq 1.500 di vendita.

I negozi di vicinato, potranno ampliarsi fino ad un massimo di mq 300 (trecento), previo ottenimento della relativa autorizzazione per media struttura di vendita.

7 – Negozi di vicinato

I negozi di vicinato aventi superficie di vendita fino a mq 150 non sono ammessi nelle sole specifiche zone individuate con specifica campitura “Ambiti in cui non è ammessa la localizzazione di negozi di vicinato” dalla tavola di localizzazione del Piano dei Servizi.

8 – Norme generali

Le nuove localizzazioni commerciali e gli ampliamenti previsti, anche quando non soggetti alla preventiva formazione di Piano Attuativo, saranno assentiti solo previa verifica della compatibilità viabilistica (parere dell’Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Municipale) ed il reperimento della dotazione aree per standards nella misura pari al 100% della superficie lorda di pavimento.

Nel caso di localizzazione per cambio di destinazione d’uso si farà riferimento anche alla specifica disciplina attuativa del Piano delle Regole.

La monetizzazione della dotazione minima (100% slp) è ammessa previo motivato assenso della Giunta Comunale.

Art. PS 11 - Reti ed impianti tecnologici

1 - Generalità

Le linee di rete per la distribuzione dei vari servizi e gli eventuali manufatti, cabine comprese, necessarie al funzionamento, sono sempre ammessi previa formale richiesta.

Gli enti autorizzati alla realizzazione di manufatti sono da intendersi solo ed esclusivamente gli enti pubblici, gli enti dotati di specifiche autorizzazione di carattere sovracomunale e gli enti aventi in gestione dall'amministrazione comunale servizi di qualsiasi tipo.

In ogni caso l'ente richiedente dovrà sempre avere cura di creare il minimo disagio ed ingombro, in particolare per i manufatti fuori terra dovrà essere analizzata, in accordo con l'ufficio tecnico comunale, la soluzione meno impattante.

Tali manufatti non potranno comunque avere altezza complessiva (ingombro del manufatto) superiore a ml 3,00 e pianta fino a m 4,00 x 4,00 esclusivamente di carattere tecnologico e necessari alla gestione del servizio.

Manufatti di dimensioni maggiori potranno sempre essere realizzati previa verifica dei parametri urbanistici e localizzati nell'ambito delle aree produttive anche se non espressamente individuati dalla tavola di localizzazione previo parere motivato del Consiglio Comunale espresso su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono fatte salve le prescrizioni e limitazioni più specifiche di cui ai punti che seguono.

2 - Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti

Sono localizzati nell'ambito del complesso ex acciaierie Rumi, come individuato da specifica sigla.

Valgono le autorizzazioni all'esercizio di carattere sovracomunale già in essere per:

- impianto di riciclaggio rifiuti già in funzione
- impianto alimentato a fonti rinnovabili (biogas da rifiuti)

In ogni caso il processo autorizzativo dovrà sempre prevedere il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale oltre che nella fase autorizzativa edilizia anche in quella di carattere localizzativo sovracomunale.

In tale sede andranno valutate le opportune misure compensative soprattutto di carattere ambientale atte a ridurre l'impatto delle nuove strutture.

3 - Rete acquedotto

Nelle aree di espansione e quando possibile in tutti gli ambiti della pianificazione attuativa, è fatto obbligo di provvedere al contenimento delle risorse idriche prevedendo sistemi di raccolta ed accumulo delle acque per usi non potabili;

Nel caso di localizzazione di Pozzi acquedottistici, sempre possibili secondo specifiche esigenze programmatiche comunali o dell'ente gestore del servizio, nel raggio di 10 m dal posizionamento del pozzo non sarà più consentito alcun intervento edilizio ma solo la sistemazione a verde.

4 - Prevenzione e controllo dell'inquinamento elettromagnetico

Tutti i nuovi in grado di generare campi elettromagnetici soggetti alle disposizioni normative soggetti alle normative più avanti elencate quali ad esempio:

-stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: trasmettitori o ricevitori, comprese le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

-impianto fisso per telefonia mobile: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

-impianto fisso per radiodiffusione: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica;

ed in ogni caso qualsiasi tipologia di impianto che rientri nella normativa sotto elencata e successive modifiche ed integrazioni.

Tali impianti dovranno garantire il rispetto delle normative sotto elencate (e di eventuali successive modifiche ed integrazioni) in particolare dei limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici dettati dalle normative vigenti ed in particolare:

Normativa Unione Europea

- Raccomandazione (1999/519/CE) del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, G.U. UE serie L 199/59 del 30 luglio 1999.

Normativa statale

- Decreto legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche ", G.U. 15 settembre 2003 serie g. n. 214.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti ", G.U. 29 agosto 2003 serie g. n. 200.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzioni e degli obbiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz ", G.U. 28 agosto 2003 serie g. n. 199.
- Legge 20 marzo 2001 n 66 "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001 n 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", G.U. 24 marzo 2001 serie g. n. 70.
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici " G.U. 7 marzo 2001, serie g. n. 55.

Normativa Regione Lombardia

- Deliberazione Giunta Regionale del 16 febbraio 2005 n. 7/20907 "Piano di risanamento per l'adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obbiettivi di qualità, stabiliti secondo le norme della Legge 22 Febbraio 2001, n. 36", B.U.R.L. 5° Supplemento straordinario n. 8 del 25 febbraio 2005.
- Comunicato regionale 25 gennaio 2005 n. 12 "Procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'istallazione e all'esercizio di impianti alla radiotelevisione, ai sensi della L.R. 11/01 e della legge 122/98. Atto d'Intesa tra Regione Lombardia e gli enti coinvolti dall'applicazione dei medesimi procedimenti ", B.U.R.L serie ordinaria n. 5 del 31 gennaio 2005.
- Comunicato regionale 2 dicembre 2004 n. 165 "Assessore alla Qualità dell'Ambiente - Legge 36/01 e L.R. 11/01- Risanamento degli impianti radiotelevisivi - Circolare 23 novembre 2004 Prot. n. 25208 ", serie ordinaria n. 51 del 13 dicembre 2004
- D.G.R. 12 marzo 2004 n. 7/16752 "Presenza d'atto della comunicazione dell'assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: Procedimenti autorizzatori per l'istallazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra normativa statale (D. lgs. 1 Agosto 2003 n. 259) e normativa regionale (Legge regionale 11 maggio 2001 n. 11), B.U.R.L. serie ordinaria n. 13 del 22 Marzo 2004.
- D.G.R. 5 Dicembre 2003 n. 7/15506 " Presenza d'atto della comunicazione Dell'assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto (Legge Regionale 11 Maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi

per le telecomunicazioni e la radiotelevisione). Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 8 - B.U.R.L. serie ordinaria n. 51 del 15 dicembre 2003.

- D.G.R. 11 dicembre 2001 n. 7/7351 "Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 11 maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) a seguito del parere espresso dalle competenti commissioni consiliari", B.U.R.L. serie ordinaria n. 52 del 24 dicembre 2001.
- Circolare regionale 27 novembre 2001 n. 63 "Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - L.R. 11/01 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) Indicazioni sull'applicazione della legge relativamente alla presentazione della documentazione per le comunicazioni o per le richieste di autorizzazione", B.U.R.L. serie ordinaria n. 51 del 17 dicembre 2001.
- Regolamento regionale 19 novembre 2001 n. 6 " Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 14, all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 12 e all'art. 10, comma 9, della L.R. 11 Maggio 2001 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione)", B.U.R.L. 1° supplemento Ordinario al n. 47 del 20 novembre 2001.
- Circolare regionale 9 ottobre 2001 n. 58 "Direzione Generale Qualità dell'Ambiente - L.R. 11 Maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa", B.U.R.L. serie editoriale ordinaria n. 43 del 22 ottobre 2001.
- Legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione", B.U.R.L. 1° supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001

In particolare per quanto riguarda gli aspetti procedurali oltre che interpretativi si demanda alla circolare esplicativa della Regione Lombardia :

“ Procedimenti autorizzatori per l’installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra norma statale (decreto legislativo 1/8/2003, n. 259) e norma regionale (legge regionale 11/5/2001, n.11)”.

Documento di cui la Giunta regionale ha preso atto con delibera del 12 marzo 2004 n. 16752, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13, Suppl. Ordinario del 22/3/2004.

Le nuove realizzazioni dovranno sempre essere accompagnate da puntuali verifiche di rispondenza alle normative sulle quali sarà obbligatorio e vincolante il parere favorevole dell’ARPA (Agenzia Regionale per l’Ambiente) e dell’ASL competenti.

Tali verifiche, fino all’emanazione di specifiche norme per il calcolo, dovranno rispondere anche alle indicazioni della circolare del Ministero dell’Ambiente del 15/11/2004 prot. DSA/2004/25291, recate la metodologia di calcolo provvisoria per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all’art. 6 del DPCM 8-07-2003.

I manufatti da installare sono comunque sempre soggetti alla disciplina di cui al primo comma: generalità del presente articolo.

Nel caso di stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, di impianti fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la radiodiffusione esistenti che non garantiscono i limiti di esposizione (o comunque il rispetto della normativa vigente) i titolari degli impianti devono attuare azioni di risanamento.

L’azione di risanamento oltre che essere promossa autonomamente dal titolara potrà essere imposta dall’Amministrazione Comunale, sentite l’ASL e l’ARPA secondo specifico programma da concordare con l’operatore. Il Comune favorirà la soluzione concedendo, se necessario localizzazioni alternative.

La scelta localizzativi degli impianti deve privilegiare zone di minimo impatto con l’ambiente, ed essere compatibili con le esigenze della circolazione stradale.

5 - Impianti di illuminazione stradale

Fino all’emanazione di specifiche indicazioni normative da parte dell’Amministrazione Comunale, o regolamentazioni di settore, e fino all’approvazione del Piano Regolatore degli Impianti di illuminazione (ex la L.R. 21/12/2004 n. 38 in cui vengono definite le procedure per l’approvazione dei piani dell’illuminazione definiti dalla lettera c) dell’art. 1 bis della legge regionale 27 marzo 2000 n.

17), gli impianti di illuminazione stradale ed in generale gli impianti di illuminazione esterna (es. parcheggi, piazzali, parchi, giardini e similari), sia pubblici che privati, dovranno rispondere alle vigenti normative tecniche e sull'inquinamento luminoso, dovranno anche prevedere adeguati accorgimenti per il contenimento dei consumi energetici.

Art. PS 12 - Fasce di rispetto e tracciati elettrodotti

Oltre alla normativa di riferimento già trattata ed individuata all'articolo precedente paragrafo **“Prevenzione e controllo dell'inquinamento elettromagnetico”** ogni attività edilizia soggetta rientrando nelle fasce di rispetto come di seguito identificate dovranno rispettare in primo luogo le specifiche prescrizioni contenute nelle servitù costituite a favore degli enti gestori delle linee.

La tavola di localizzazione riporta i tracciati degli elettrodotti presenti sul territorio di Montello e in accordo con le indicazioni fornite dagli enti gestori degli stessi sono state determinate le fasce di rispetto nel seguente modo:

Elettrodotto A

Linea elettrica in semplice terna n. 139 a 132.000 Volt “S.E. Gorlago – Centrale Montello” dal sostegno 10 al sostegno 12

Fascia di rispetto larga ml 19 per parte dall'asse di percorrenza dell'elettrodotto.

Elettrodotto B

Linea elettrica in semplice terna n. 026 a 132.000 Volt “S.E. Gorlago – Centrale Esterle-C.le Bertini” dal sostegno 255 al sostegno 256

Fascia di rispetto larga ml 14 per parte dall'asse di percorrenza dell'elettrodotto.

Elettrodotto C

Elettrodotto a 45000 Volt Denominato Villa di Serio-Palazzolo sull'Oglio”

Fascia di rispetto larga ml 10 per parte dall'asse di percorrenza dell'elettrodotto..

Ogni attività edilizia in tali ambiti dovrà essere preventivamente autorizzata dagli enti gestori e dovranno essere compatibili oltre che con la specifica normativa afferente i campi elettromagnetici anche alle specifiche normative vigenti in materia di distanze delle costruzioni dai conduttori elettrici ed in particolare:

- D.M. 21-03-1988 e successive modifiche ed integrazioni recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di linee elettriche esterne;
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, legge quadro sulla protezione delle esposizioni

All'interno di tali distanze è in ogni caso vietata l'edificazione di fabbricati ad uso residenziale e di fabbricati ove si prevede la permanenza prolungata della popolazione.

Art. PS 13 - Rete Ecologica

La tavola 3 “Articolazioni della rete ecologica” localizza la struttura della rete ecologica comunale sviluppata secondo gli orientamenti della rete ecologica della Provincia di Bergamo rappresentata dalla tav. E 5.5 del PTCP.

Il Piano dei Servizi, negli specifici articoli precedenti, norma e disciplina gli interventi negli **AMBITI DI INTERESSE COMUNALE** classificati come di pubbliche o di interesse pubblico:

- verde pubblico variamente attrezzato;
- altre attrezzature pubbliche (secondo le specifiche di dettaglio delle attrezzature indicate nella tavola 2 di localizzazione);
- Aree di pertinenza stradale

Le aree a verde privato, e le zone collinari: boscate di elevato naturalistico e ambiti terrazzati, vigneti e prati, comunque facenti del sistema della rete ecologica, localizzate all'interno degli ambiti di trasformazione, sono normate dal Piano delle Regole.

INDICE

<u>Piano dei Servizi: Normativa di disciplina attuativa</u>	1
<u>1 – PREMESSE – contenuti - documenti</u>	1
<u>Art. PS 01 - Definizioni - Generalità - Finalità</u>	1
<u>Art. PS 02 - Vincoli espropriativi – validità dei vincoli – modalità di acquisizione</u>	2
<u>Art. PS 03 - Durata del Piano dei Servizi - varianti</u>	3
<u>Art. PS 04 - Autorizzazione agli interventi (titoli abilitativi)</u>	3
<u>Art. PS 05 - Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale</u>	4
<u>1 – AREE PUBBLICHE</u>	4
<u>a – AREE A VERDE VARIAMENTE ATTREZZATO</u>	4
<u>b – aree per attrezzature sportive</u>	5
<u>2 – AREE PRIVATE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE</u>	5
<u>3 – AREE PER SERVIZI RELIGIOSI</u>	6
<u>Art. PS 06 - Compensazione</u>	6
<u>Art. PS 07 - Infrastrutture per la mobilità – fasce di rispetto</u>	7
<u>1 - Classificazione, definizione e norme di riferimento</u>	7
<u>2 - Rete infrastrutturale del Piano</u>	8
<u>3 - Ambito del vincolo espropriativo – vincolo di non indennizzo</u>	8
<u>4 – Infrastrutture della mobilità urbana nella Pianificazione Attuativa</u>	9
<u>5 – Parcheggi</u>	9
<u>6 - Pertinenze di Servizio alle strade</u>	10
<u>7 - Fasce di rispetto stradale ed edifici in esse ricadenti</u>	10
<u>Art. PS 08 - Edilizia residenziale pubblica</u>	11
<u>Art. PS 09 - Pianificazione Attuativa - Definizione utenti e fabbisogni di aree per standards funzionali - standards quantitativi minimi – standards qualitativi</u>	12
<u>1 – Criteri generali</u>	12
<u>2 – Pianificazione Attuativa standards quantitativi – standards minimi</u>	12
<u>UTENTI TEORICI DEI SERVIZI</u>	14
<u>AREE PER VERDE VARIAMENTE ATTREZZATO</u>	14
<u>Parcheggi</u>	14
<u>Dotazione complessiva</u>	14
<u>Verifica rispondenza</u>	15
<u>3 – Pianificazione Attuativa standards qualitativi</u>	15
<u>4 – Monetizzazione</u>	15
<u>Art. PS 10 - Localizzazione e caratteristiche degli interventi commerciali</u>	15
<u>1 - Generalità</u>	15
<u>2 – Riferimento alle norme Statali e Regionali</u>	16
<u>3 – Localizzazione di nuove medie superfici “miste” (alimentari e non alimentari)</u>	16
<u>4 – Localizzazione di nuove medie superfici non alimentari</u>	16
<u>5 - Tetto massimo delle nuove medie superfici</u>	17
<u>6 – Ampliamento delle strutture esistenti</u>	17
<u>7 – Negozi di vicinato</u>	17
<u>8 – Norme generali</u>	17

<u>Art. PS 11 - Reti ed impianti tecnologici</u>	18
<u>1 - Generalità</u>	18
<u>2 - Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti</u>	18
<u>3 - Rete acquedotto</u>	19
<u>4 - Prevenzione e controllo dell'inquinamento elettromagnetico</u>	19
<u>5 - Impianti di illuminazione stradale</u>	22
<u>Art. PS 12 - Fasce di rispetto e tracciati elettrodotti</u>	23
<u>Art. PS 13 - Rete Ecologica</u>	24

Arch. Bernardino Quartini